



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Il Presidente

Codice Atto: **SA0ADC**

Disposizione n. 312/2021/PRES

SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI PER LE ESIGENZE DI MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'ATTUAZIONE DELLE SPEDIZIONI ITALIANE IN ANTARTIDE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE (PNRA) NEL TRIENNIO 2021-24

AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA

IL PRESIDENTE

- **Visto** l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché l'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;
- **Visto** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2020, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ENEA composto dal prof. Federico Testa, in qualità di Presidente, dal Dr. Tullio Berlinghi e dal Dr. Giovanni Giuliano, in qualità di Consiglieri;
- **Visto** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 luglio 2021, notificato all'ENEA il 29 luglio 2021, attualmente al visto degli Organi di controllo, con cui l'ingegnere Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell'Agenzia ENEA, a decorrere dalla data del citato Decreto, in sostituzione del dimissionario presidente prof. Federico Testa;
- **Visto** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- **Visto** lo Statuto dell'ENEA approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con Delibera n. 30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia;
- **Premesso** che l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- **Vista** la Legge 10 giugno 1985, n. 284 che istituisce il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA);
- **Visto** il Decreto interministeriale sottoscritto dal MSE e dal MIUR in data 30 settembre 2010, registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla GURI n. 27 del 3/02/2011 che affida all'ENEA l'attuazione delle Spedizioni organizzate nell'ambito del PNRA, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative;
- **Viste** la Circolare UCP n. 294/2015 e la Disposizione Commissariale n. 328/2015/COMM con le quali, tra l'altro, vengono confermati i compiti dell'Unità Tecnica Antartide (UTA) e le deleghe del Responsabile di Unità;
- **Visto** il Programma di Pianificazione strategica per il triennio 2020-22 approvato con Decreto MUR AOODGRIC. Registro Ufficiale.U.0001302 del 27 gennaio 2021;
- **Visto** il "Regolamento del personale impiegato nelle attività in territorio antartico" approvato con D.I. del 10/10/1985 e smi;
- **Vista** la Disposizione n. 335/2020/PRES del 15 ottobre 2020 con cui, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è stato autorizzato il contratto con la Società Viaggi Salvadori srl per l'esecuzione dei servizi di cui al titolo nel periodo 16 ottobre 2020 – 15 ottobre 2021 e che prevede altresì l'opzione di proroga tecnica prevista dall'art. 106, comma 11 del medesimo D.Lgs.
- **Considerato** che le attività oggetto della presente disposizione rientrano nei fini istituzionali dell'Ente in quanto connesse con l'obiettivo di assicurare lo svolgimento del progetto di attuazione delle campagne antartiche di competenza UTA e pertanto integrano l'interesse pubblico alla relativa azione;
- **Preso atto** che il contratto attualmente in essere per il medesimo servizio di cui al titolo, relativo al terzo ed ultimo ulteriore affidamento annuale ex art. 63, comma 5, del Codice Appalti e autorizzato con Disposizione n. 355/2020/PRES del 15/10/2020, è in scadenza il 15/10/2021

Premesso che:

- per lo svolgimento delle Spedizioni italiane in Antartide è indispensabile provvedere:
 - al trasferimento dei partecipanti alle Spedizioni (circa 220 unità/anno fra titolari e riserve, tra personale di ricerca e personale con compiti logistici) presso le città di Christchurch (Nuova Zelanda) e Hobart (Tasmania), che rappresentano le località di scalo nell'emisfero australe principalmente utilizzate per i collegamenti con il continente antartico, con spese a carico del Programma, così come previsto dall'art. 6, comma 4, della legge istitutiva del PNRA (L. 284/85) che recita: *"4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. ... omissis ..."*;

- alla gestione di specifici corsi di addestramento per il personale neofita che l'ENEA organizza in attuazione dell'art. 3 del "Regolamento del personale operante in territorio antartico" approvato con D.I. del 10/10/1985 e smi, che prescrive che il personale candidato alla partecipazione alle campagne antartiche, può essere impegnato in zona operativa *"solo previo conseguimento di giudizio di idoneità a seguito di superamento di specifici corsi di qualificazione professionale e di addestramento, organizzati nell'ambito del programma"*;
- in base alle suddette disposizioni di legge, occorre pertanto provvedere ad affidare ad una Agenzia Viaggi il servizio prenotazione e vendita della biglietteria aerea e ferroviaria (intercontinentale/europea/nazionale) necessaria per l'attuazione delle prossime tre spedizioni, oltre ai servizi complementari collegati alle seguenti ulteriori esigenze aggiuntive:
 - fornitura di visti elettronici necessari per i Paesi in cui transiterà il personale;
 - fornitura di "vouchers" alberghieri prepagati per esigenze legate a:
 - a) corsi di addestramento del personale neofita (sia estivo che invernale) che si svolgono presso il Centro ENEA del Brasimone e in Val d'Aosta;
 - b) corsi di addestramento del personale candidato alle campagne invernali che si svolgono presso il Centro ENEA della Casaccia;
 - c) corsi di addestramento del personale selezionato per la partecipazione alle campagne invernali, che si svolgono in una località europea diversa ogni anno;
 - d) soggiorno del personale in transito su Christchurch (Nuova Zelanda) o Hobart (Tasmania) prima o dopo la partecipazione alle campagne;
 - e) altre eventuali esigenze di pernottamento legate ai trasferimenti aerei;
 - noleggio di auto, navette o pullman per le esigenze legate ai corsi di addestramento precedentemente citati o ad altre esigenze al momento non prevedibili;
 - esigenze legate al soggiorno presso la città di Christchurch del personale della 46° Brigata Aerea di Pisa (circa 50 unità/anno) che, a seguito di specifico accordo in corso di stipula tra l'ENEA e l'Aeronautica Militare Italiana, nei mesi di ottobre-dicembre di ogni anno garantirà le operazioni di collegamento aereo intercontinentale tra Christchurch in Nuova Zelanda e l'Antartide a mezzo di velivolo Hercules C-130J: il servizio, oltre al l'emissione della biglietteria aerea intercontinentale, dovrà comprendere la sistemazione alberghiera dell'intero gruppo di addetti alle operazioni di volo in un'unica struttura, preventivamente validata dall'Ambasciata italiana in Australia, Ufficio per l'Addetto alla Difesa, e il noleggio di auto/navette a disposizione del personale per tutto il periodo di soggiorno a Christchurch;
- per le peculiari esigenze derivanti dal rispetto dei protocolli sanitari in vigore presso i gateway australi, risulta altresì necessario inserire nell'oggetto della gara anche le esigenze legate alla sistemazione dell'intero contingente afferente al PNRA (220 spedizionieri italiani, 50 AMI e 30 unità di Programmi Antartici stranieri con i quali ENEA ha sottoscritto dei memorandum di intesa tra le parti) nelle strutture alberghiere presenti nei gateway

australi per il periodo successivo alla quarantena governativa obbligatoria, (autoisolamento fiduciario) in attesa dei trasferimenti in Antartide;

- ai fini di un'ottimale gestione delle attività è essenziale prevedere una durata triennale del contratto per i seguenti motivi:
 - garantire il massimo contenimento della spesa di acquisto della biglietteria aerea grazie alla possibilità di ottenere le migliori tariffe disponibili sul mercato e/o sconti specifici concessi dalle compagnie aeree per i gruppi
 - ottenere un servizio estremamente flessibile che possa soddisfare tutte le nostre esigenze di prenotazioni aeree intercontinentali sui voli con destinazione Christchurch o Hobart (e ritorno), tenuto conto che nell'emisfero australe i periodi di nostro interesse sono considerati di "alta stagione";
 - gestire correttamente e velocemente ulteriori servizi quali il supporto ai corsi di addestramento che non possono essere svolti direttamente all'ENEA (tipicamente noleggio pullman per trasporto del personale, e servizi di vitto e alloggio del personale partecipante ai corsi di addestramento).

Considerato che:

- è necessario e opportuno prevedere che il contratto includa anche il rimborso delle spese anticipate dall'Agenzia viaggi alle compagnie aeree o ferroviarie, alle strutture alberghiere e alle società di noleggio per la biglietteria, i voucher alberghieri e i noleggi che l'ENEA richiederà nel corso del contratto;
- l'importo massimo presunto a base di gara è fissato complessivamente in € 3.523.305,00, IVA esclusa ove dovuta, valutato sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di gestione e considerando una consistenza numerica annuale del personale logistico e scientifico da movimentare di circa 300 unità/anno (220 afferenti al PNRA, 50 personale AMI e 30 altri Istituti), così formulato:
 - a) € 3.420.000,00, non soggetto ad IVA, quale importo presunto dei costi da rimborsare alle compagnie aeree e ferroviarie, alle società di autonoleggio e alle strutture alberghiere;
 - b) € 103.305,00 IVA esclusa, ove dovuta, quale importo massimo per commissioni (fee) e maggiorazioni sulle prestazioni che saranno richieste dall'ENEA nel corso del triennio.

Il dettaglio degli importi posti a base d'asta è dettagliato nella relazione in Allegato 1 e sarà riportato negli elaborati di gara.

Tutti i suddetti importi non saranno contrattualmente garantiti alla controparte in quanto l'ammontare reale dell'appalto, che verrà definito a consuntivo, sarà calcolato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'ENEA nell'arco del contratto, le quali saranno remunerate applicando i ribassi/maggiorazioni praticati dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di offerta alle tariffe poste a base d'asta per commissioni (fee) e all'importo effettivo dei servizi richiesti;

- il quadro finanziario complessivo della gara ammonta a € 3.546.032,10 (IVA inclusa) ed è determinato dalla somma delle seguenti componenti:
 - a) € 3.523.305,00 (IVA esclusa) quale importo massimo presunto per il contratto principale della durata di 36 mesi avente per oggetto l'affidamento dei servizi di agenzia viaggi per le esigenze di movimentazione del personale partecipante alle spedizioni italiane in Antartide del PNRA nel triennio novembre 2021- ottobre 2024, di cui:
 - € 3.420.000,00 per le spese di acquisto e/o modifica di biglietteria da rimborsare alle compagnie aeree/ferroviarie, per i noleggi pullman/navette e per i voucher alberghieri che potranno essere richiesti all'Operatore Economico aggiudicatario;
 - € 103.305,00 per le commissioni (fee)/maggiorazioni sulle predette prestazioni;
 - b) € 22.727,10 per IVA al 22% sull'importo massimo presunto delle commissioni di agenzia (fee) di € 103.305,00;
 - c) € 5.000,00 quale importo presunto per le spese di pubblicità legale per le pubblicazioni previste dalla normativa in vigore;
 - d) € 600,00 quale contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/11/2020;

Considerato che:

- è opportuno prevedere la possibilità di un affidamento per ulteriori 36 mesi ai sensi dell'art. 63, c.5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del medesimo decreto, in quanto tali opzioni applicate al contratto con l'Operatore Economico aggiudicatario della procedura di cui al titolo potrebbero determinare vantaggi per l'ENEA non prefigurando alcun obbligo per le Parti;
- la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- è necessario prevedere che la procedura possa essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'ENEA;
- saranno ammessi a partecipare alla procedura aperta i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - Iscrizione alla CCIAA – Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto (o registro equivalente per le Imprese straniere)
 - licenza IATA per la vendita di biglietteria aerea in corso di validità;
 - conseguimento negli ultimi 3 esercizi disponibili (con bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte) di un fatturato globale minimo di importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari a € 3.420.000,00;
 - esecuzione nel triennio 2017-18-19 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo minimo almeno pari a € 2.478.000,00, di cui 2.000.000 per la sola vendita di biglietteria aerea;

- l'appalto troverà copertura sulle risorse finanziarie di cui al contributo ministeriale assegnato all'ENEA dai Programmi Esecutivi Annuali 2021, 2022 e 2023 del PNRA, e sarà pertanto assoggettato ad apposita clausola cautelativa che subordini ciascuna annualità contrattuale all'attuazione del rispettivo Programma Esecutivo Annuale;
- la procedura di gara sarà gestita in modalità completamente telematica mediante la piattaforma U-BUY sul sito istituzionale dell'ENEA;
- non esistono convenzioni CONSIP attive o in fase di attivazione relative al servizio di cui al titolo;

Considerata altresì la possibilità di dover ricorrere all'opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la modifica della durata del contratto in corso di esecuzione con la Società Viaggi Salvadori srl, attuale affidataria del servizio di cui al titolo fino al 15 ottobre 2021 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto;

Preso atto che quanto in oggetto è incluso al numero CUI: S01320740580202100016 del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021-2022 dell'ENEA approvato con la Disposizione n. 85/2021/PRES del 10 marzo 2021 su proposta del Dott. Gianluca Bianchi Fasani (UTA-LOG) individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visti:

- i disposti del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici
- la Relazione Tecnico-economica predisposta dal Dott. Bianchi Fasani, Responsabile del Servizio Logistico UTA-LOG, controfirmata dalla Dott.ssa Elena Campana, Responsabile UTA, e preso atto della validità delle motivazioni in essa espresse (*Allegato 1*);
- gli elaborati di gara riportati in allegato, parte integrante della presente Disposizione:
 - Bando di gara da inviare all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della UE (*Allegato 2*);
 - Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (*Allegato 3*);
 - Bando di gara per estratto (*Allegato 4*);
 - Schema di contratto (*Allegato 5*);
 - Specifiche Tecniche (*Allegato 6*);
 - Disciplinare di gara (*Allegato 7*);
 - Domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva, DGUE e patto d'integrità (*Allegati 8a, 8b, 8c, 8d*);
 - Dichiarazione di offerta economica e Prospetto Offerta (*Allegati 9a, 9b*);
- il vigente sistema di deleghe;

Considerato che tutti gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Disposizione;

DISPONE

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'indizione di una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di agenzia viaggi per le esigenze di movimentazione del personale necessario all'attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) nel triennio 2021-24, per una durata di 36 mesi e per un importo complessivo a base d'asta di € 3.523.305,00 IVA esclusa.
L'appalto sarà eseguito con "ordini di servizio" e compensato a rimborso e a misura;
- b) di aggiudicare la gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, espresso, ai soli fini di aggiudicazione della procedura, come **minor importo totale della colonna K del Prospetto Offerta in Allegato 9b**, che risulterà dall'applicazione delle percentuali di ribasso e delle maggiorazioni offerte dai concorrenti ai pesi attribuiti ai singoli servizi oggetto della gara.
L'importo di aggiudicazione della procedura corrisponderà alla somma degli importi totali delle colonne D e I del Prospetto Offerta in Allegato 9b.
- c) di prevedere la facoltà per ENEA di ulteriore affidamento del servizio per ulteriori 36 mesi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'opzione di proroga tecnica del contratto stipulato con l'aggiudicatario della procedura di cui al titolo ai sensi dell'art. 106 comma 11 del medesimo decreto;
- d) di prevedere un quadro finanziario complessivo di € 4.270.735,10 (IVA inclusa), comprese le spese presunte di pubblicità legale pari a € 5.000,00 e la contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di € 600,00;
- e) di ammettere a partecipare alla procedura aperta i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo ed in possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici:
- iscrizione alla CCIAA – Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto (o registro equivalente per le Imprese straniere);
 - Licenza IATA in corso di validità per la vendita di biglietteria aerea;
 - conseguimento negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (con bilancio approvato alla data di scadenza di presentazione delle offerte) di un fatturato generale di importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari a € 3.420.000,00;
 - esecuzione nel triennio 2017-8-19 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo minimo almeno pari a € 2.478.000,00, di cui 2.000.000,00 per la sola vendita di biglietteria aerea;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'ENEA;
- g) di dare avviso alla gara secondo i disposti di legge;
- h) di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato 5, la cui durata è prevista in 36 mesi dalla data del Verbale di avvio delle attività, con facoltà di recesso da parte dell'ENEA, con un preavviso di almeno 3 mesi, senza oneri per l'Agenzia;

- l) di prevedere nella documentazione di gara e nel contratto da stipulare le usuali clausole cautelative in base alle quali l'avvio delle attività e la loro prosecuzione negli anni successivi al primo, sarà subordinata all'assegnazione all'ENEA dei fondi previsti dai Programmi Esecutivi Annuali (PEA) del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli esercizi di competenza 2021, 2022 e 2023 o da equivalenti documenti programmatici. In caso di eventuale assenza o riduzione di tali finanziamenti ministeriali, nulla sarà dovuto all'Operatore Economico aggiudicatario quale onere per mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che competerà allo stesso il pagamento per le parti di servizio già effettuate;
- m) di nominare il Dott. Gianluca Bianchi Fasani (UTA-LOG) quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- n) di delegare la Responsabile UTA alla sottoscrizione della proroga tecnica del contratto in essere con la Società Viaggi Salvadori srl autorizzato con Disposizione n. 335/2020/PRES del 15 ottobre 2021 e all'assunzione del relativo impegno di spesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente aggiudicatario della procedura di cui al titolo, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- o) di autorizzare il pagamento del contributo di Euro 600,00 (IVA esclusa) all'A.N.AC., ai sensi della deliberazione n. 1121 del 29/12/2020.

L'ammontare massimo presunto dell'appalto sarà determinato all'atto dell'aggiudicazione definitiva della gara, e in tale sede ne verrà stabilita la ripartizione sia in termini di programma che di cassa nell'ambito degli stanziamenti previsti dei competenti Bilanci Annuali di Previsione dell'ENEA 2021, 2022 e 2023, Cap. 148, a valere sui finanziamenti ministeriali al PNRA per l'attività logistica per ciascun esercizio di competenza.

Firmato digitalmente da: Gilberto Dialuce
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 30/07/2021 15:04:01